

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

tel. 011- 940 73 06- Fax 011-9407271

ORDINANZA N. 21

Baldissero Torinese 11.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2016, dall'architetto Guido Margarini, dalle quali risulta un aggravamento dello smottamento di sottoscarpa, lungo la strada comunale Bellavista, all'altezza del civico 14 ed un nuovo cedimento sempre di sotto scarpa, individuato a circa mt. 100 con l'intersezione con la strada Comunale Tetti None;

Vista la nota prot. n. 1322030/A18.040 del 21.10.2016 emessa dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale, con la quale la stessa richiedeva di ".. delimitare e transennare le aree in dissesto al fine di garantire, la percorribilità parziale e possibile della strada comunale...";

Dato atto, al fine di garantire che il transito veicolare avvenga in totale sicurezza, si rende necessario disporre l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, sino al ripristino dello stesso, di strada Bellavista dal Km.0+900 per una lunghezza di circa mt.50, mentre relativamente al cedimento di sotto scarpa, individuato a mt. 100 a valle dall'intersezione con la strada Comunale Tetti None, è possibile garantire il transito veicolare in sicurezza, solamente, restringendo una corsia della carreggiata di cm. 20 per una lunghezza di circa mt.40

visto l'art. 54, comma 1, lett. b), del T.U. leggi sull'ordinamento comunale di cui al d.lgs 18/08/2000, n.267; visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Dalla data di posizionamento della segnaletica stradale, sia verticale sia orizzontale, sino al ripristino in sicurezza dei tratti sotto elencati;

- 1. l'istituzione del senso unico alternato in strada Bellavista nel tratto a partire dal Km. 0+900 per una lunghezza di circa mt.50
- 2. il restringimento di una corsia della carreggiata di circa cm. 20, a mt. 100 a valle dall'intersezione con la strada Tetti None, per una lunghezza di circa mt. 40;
- 3. allo Sportello Unico dell'Edilizia di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale, sia verticale sia orizzontale, a norma del vigente codice della strada

RICHIAMA

Le responsabilità civili e penali in caso di danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in dipendenza del precario stato delle strutture in questione.

FA CARICO

di adottare nel frattempo ogni provvedimento cautelativo atto a garantire la pubblica e privata incolumità.

DISPONE

- 1) che l'ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per n.15 giorni consecutivi;
- 2) che copia della stessa venga inviata alla
 - ➤ Regione Piemonte settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
 - Prefettura di Torino Piazza Castello, n.201 - Torino;
 - > Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri
- 3) che le forze di Polizia, individuate dall'art.12 del Codice della Strada sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione ricorso gerarchico al Prefetto ovvero nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, n.1199).

IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.

Commissario Pettenuzzo Claudio